

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARIATO
CON SPECIALIZZAZIONE IN ANTINCENDIO BOSCHIVO

Art. 1

(Costituzione, finalità e ambito di competenza)

1. E' costituito presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (di seguito denominata Comunità Montana), il Gruppo Intercomunale di volontari con specializzazione in antincendio boschivo (di seguito definito Gruppo A.I.B.), allo scopo di prestare opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nelle attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il Gruppo A.I.B., in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti;
3. Il Gruppo A.I.B. svolgerà la propria attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi all'interno dei confini della Comunità Montana.
4. A fronte di particolari emergenze, la Comunità Montana, su richiesta degli Enti interessati (Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Regione Lombardia, C.F.S., Provincia di Bergamo, ed altri), potrà autorizzare interventi all'esterno del territorio di stretta competenza, anche con l'impiego dei mezzi e delle attrezzature date in dotazione al Gruppo A.I.B. dalla Comunità Montana stessa.

Art. 2

(Suddivisione in squadre operative)

1. Il Gruppo A.I.B., a seconda delle necessità territoriali e della presenza di nuclei uniformi già costituiti nel passato, verrà suddiviso in differenti squadre operative dislocate in modo omogeneo sul territorio della Comunità Montana, come da protocollo di cui all'Allegato "A".

Art. 3

(Adesione, dimissione e sospensione dal servizio)

1. Al Gruppo A.I.B. possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che possiedano comprovata idoneità psico-fisica, che non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio e che abbiano dimora preferibilmente all'interno del territorio comunitario;
2. L'ammissione al Gruppo A.I.B. è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Presidente pro-tempore.
3. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo A.I.B., la squadra e l'eventuale "specializzazione".
4. I volontari possono presentare le proprie dimissioni, in qualsiasi momento, inoltrando richiesta scritta al Presidente pro-tempore.

5. Il Presidente pro-tempore, accertata l'inosservanza del presente regolamento da parte di un volontario, può disporre l'esonero, anche permanente, mediante provvedimento scritto motivato.
6. In caso di dimissioni o di esonero, il volontario deve riconsegnare alla Comunità Montana il materiale ricevuto in dotazione.
7. Il volontario, per giustificati motivi, può richiedere la sospensione temporanea dal servizio, inoltrando richiesta scritta al Presidente pro-tempore.

Art. 4

(Legale Rappresentante e Responsabile del Gruppo A.I.B.)

1. Il Legale Rappresentante del servizio di antincendio boschivo è individuato nel Presidente pro-tempore della Comunità Montana.
2. Il Responsabile del Gruppo A.I.B. è individuato nel referente A.I.B. della Comunità Montana.
3. Il Responsabile del Gruppo è l'elemento di raccordo tra il Gruppo A.I.B. e la Comunità Montana.
4. Il Responsabile può nominare uno o più coordinatori, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Responsabile del gruppo stesso e le squadre operative dislocate sul territorio.

Art. 5

(Compiti e doveri della Comunità Montana)

1. Alla Comunità Montana compete la gestione organizzativa del Gruppo A.I.B.;
2. La Comunità Montana deve provvedere economicamente e logisticamente:
 - a) Alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti nel "Documento di valutazione del rischio da incendio boschivo";
 - b) All'organizzazione delle visite mediche specialistiche cui si deve sottoporre ciascun volontario ai fini dell'attestazione dell'idoneità psicofisica;
 - c) Alla copertura assicurativa contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di antincendio boschivo, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - d) Alla formazione specifica dei volontari;
 - e) Alla fornitura dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di Antincendio Boschivo;
 - f) Alla gestione degli impianti e delle attrezzature relativi alle telecomunicazioni (ponti radio, apparati radio, ecc...);
 - g) Al riconoscimento al Gruppo A.I.B. delle spese vive derivanti dallo svolgimento delle attività di Antincendio Boschivo.

Art. 6

(Compiti e doveri del Coordinatore del Gruppo A.I.B.)

1. Il Coordinatore rappresenta l'elemento di raccordo tra le squadre A.I.B. e il Responsabile del Gruppo;

2. Il Coordinatore ha il compito di segnalare alla Comunità Montana ogni esigenza delle squadre A.I.B. derivante dalle attività di Antincendio Boschivo;
3. Al Coordinatore compete:
 - a) La supervisione delle squadre ad esso affidate;
 - b) Il coordinamento dei capi-squadra nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - c) La sovrintendenza delle attività di estinzione del fuoco e della messa in sicurezza delle aree interessate;
 - d) Il coinvolgimento di tutte le squadre ad essi assoggettate;
 - e) L'organizzazione dei turni di reperibilità delle squadre;
 - f) La gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento della squadra, favorendo la formazione dei volontari, anche attraverso l'organizzazione di apposite esercitazioni sul territorio, anche in collaborazione con altre squadre e/o Enti
 - g) La divulgazione tra i volontari delle disposizioni di legge e delle direttive interne in materia di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di sicurezza degli operatori;
 - h) La gestione delle attrezzature e dei mezzi antincendio di proprietà della Comunità Montana;
 - i) La gestione degli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini dell'Antincendio Boschivo, nonché l'aggiornamento delle sezioni di competenza del Piano Intercomunale di Emergenza;
 - j) La gestione di tutti i registri relativi alle attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi, appositamente predisposti dalla Comunità Montana;
 - k) La segnalazione al Responsabile del Gruppo A.I.B. di tutte le esigenze delle squadre.

Art. 7

(Compiti e doveri del capo-squadra)

1. Il capo-squadra viene scelto a maggioranza assoluta dai volontari appartenenti alla medesima squadra, tramite votazione dei candidati da parte dei membri della squadra.
2. Il capo-squadra rappresenta l'elemento di raccordo tra la squadra A.I.B. ed il coordinatore.
3. Al capo-squadra compete:
 - a) La responsabilità della squadra A.I.B.;
 - b) Il coordinamento dei volontari della squadra A.I.B. nelle attività di previsione, prevenzione, e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - c) La preventiva verifica, in caso di intervento di lotta attiva, dei dispositivi di Protezione Individuale di ogni volontario;
 - d) Il coinvolgimento di tutti i volontari della squadra;
 - e) L'organizzazione dei turni di reperibilità e la programmazione dei servizi e delle attività dei volontari;
 - f) La gestione delle attrezzature, dei mezzi antincendio e dei Dispositivi di Protezione Individuale consegnati attraverso la Comunità Montana;

- g) La segnalazione al Coordinatore di eventuali disfunzioni delle attrezzature e dei mezzi in dotazione ai volontari;
- h) La segnalazione al Coordinatore di tutte le esigenze dei volontari e della squadra.

Art. 8
(Compiti e doveri del volontario)

1. Il volontario ha i seguenti compiti e doveri:
 - a) Indicare alla Comunità Montana il numero di telefono di allertamento ed eventuali variazioni dello stesso;
 - b) Intervenire in caso di incendio su segnalazione del Coordinatore o del Capo squadra, nell'ambito del proprio turno di reperibilità giornaliera e, se possibile, anche negli altri turni;
 - c) Utilizzare obbligatoriamente, in caso di lotta attiva, tutti i D.P.I. forniti dalla Comunità Montana, pena l'esclusione dall'attività di spegnimento;
 - d) Utilizzare in modo consono ed a norma di legge i mezzi e le attrezzature messi a disposizione dalla Comunità Montana, segnalando prontamente ogni guasto e/o disfunzione;
 - e) Tenere un comportamento adeguato, evitando di creare, per se stessi e per gli altri, situazioni di pericolo;
 - f) Partecipare ad almeno due terzi degli incontri previsti nelle attività di programmazione, formazione, informazione ed esercitazione, pena la possibilità di esonero dal servizio.
2. Gli appartenenti al Gruppo A.I.B. sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente comma con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
3. I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di Antincendio Boschivo, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

Art. 9
(Attività di formazione)

1. I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - o dalla Prefettura di Bergamo, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.

Art. 10
(Modalità di intervento e direzione delle operazioni)

1. I volontari sono contattati telefonicamente, sul numero di allertamento, dal Coordinatore o dal Capo squadra.

2. A seguito della segnalazione, i volontari dovranno recarsi sul posto indicato dal Coordinatore o dal Capo-squadra.
3. Il Gruppo A.I.B., in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
4. La determinazione della competenza nel coordinamento delle operazioni tiene conto della seguente gerarchia:
 - a) Personale del Corpo Forestale dello Stato, nella persona del più alto in grado;
 - b) Personale dei Vigili del Fuoco, nella persona del più alto in grado;
 - c) Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Comunità Montana;
 - d) Coordinatore del Gruppo A.I.B.;
 - e) Capo-squadra A.I.B.

Art. 11
(Benefici e riconoscimenti)

1. Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo A.I.B., purché il medesimo sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di Antincendio Boschivo tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - d) Il rimborso delle spese vive sostenute per le attività di antincendio boschivo (spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette);
 - e) Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 12
(Rispetto ed osservanza del regolamento)

1. L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo A.I.B. condizionano l'appartenenza alla squadra; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Presidente pro-tempore, sentito, e nel caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo A.I.B. e, ad insindacabile giudizio del Presidente pro-tempore stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo A.I.B.

2. Il Presidente pro-tempore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 13
(Segni di riconoscimento)

1. Il Gruppo A.I.B. è riconosciuto da un logo unico ed identificabile che viene riportato nell'Allegato B;
2. Il logo distintivo del Gruppo AIB potrà essere posto in modo visibile sui mezzi, sulle attrezzature di proprietà della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, nonché sulle uniformi di ciascun volontario;
3. Le squadre operative facenti capo al Gruppo A.I.B., in aggiunta, potranno utilizzare loghi distintivi da apporre in modo visibile sui mezzi, sulle attrezzature di proprietà della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, nonché sulle uniformi di ciascun volontario, previo accordo con il Responsabile del Gruppo A.I.B.

ALLEGATO B) "Segni di riconoscimento"

